
ADM “Open Hearing” e-Commerce – Easy Free Back
31 agosto 2020

MEMORIA FEDESPEDI

Fedespedi ha partecipato all’Open Hearing “e-Commerce – Easy Free Back”, convocato da ADM per lunedì 31 agosto 2020, intervenendo con propri rappresentanti.

Con riferimento a quanto illustrato alla procedura di rilascio autorizzazione e alle connesse semplificazioni per le procedure di reintroduzione in franchigia si riportano di seguito i contributi e i commenti espressi nell’intervento del Presidente Silvia Moretto tenutosi durante il collegamento.

In linea generale si apprezza e si accoglie favorevolmente la proposta elaborata da ADM che veicola significative semplificazioni procedurali per l’e-commerce tema che seppur in maniera più ampia è stato oggetto di diversi incontri e riunioni dell’Agenzia con ANAMA e Fedespedi, che hanno fatto presente la necessità di assicurare parità di condizioni operative nell’ambito delle spedizioni aeree alle diverse categorie di operatori.

Per quanto attiene nello specifico la procedura “Easy Free Back”, ed in aggiunta alle osservazioni trasmesse da CONFETRA ([Allegato](#)) che si condividono, si osserva quanto segue:

Vantaggi. Prevedere il rilascio di un’unica autorizzazione facendo leva sui requisiti soggettivi in luogo dell’autorizzazione per singola dichiarazione è una semplificazione efficace anche per l’importante principio veicolato che concentra l’attenzione sul dichiarante anziché sulla dichiarazione (fatta salva ovviamente la condizione dell’identità coincidente della merce esportata e reintrodotta).

Vantaggi. Si esprime grande apprezzamento per la piena digitalizzazione del processo di rilascio autorizzazione e valorizzazione degli strumenti tecnologici informatici, Fascicolo elettronico.

Vantaggi. L’abbattimento dei controlli, in forza dell’Autorizzazione AEO, il pieno ricorso al fascicolo elettronico e la prevalenza dei controlli a posteriori, rappresentano un efficace intervento di snellimento delle procedure senza perdita di controllo e sorveglianza sui traffici a tutela del commercio legittimo e della salute pubblica.

La richiesta è che i controlli fisici siano ridotti in favore di controlli periodici a posteriori con alte percentuali da comunicarsi agli operatori e, almeno per quelli titolari di Autorizzazione AEO, il 100% dei controlli sia a posteriori.

FEDESPEDI

Via E. Cornalia 19, Milano | T. +39 02 671541 | fedespedi@fedespedi.it | fedespedi@pec.fedespedi.it | www.fedespedi.it



Aderente a CONFETRA
Confederazione Generale Italiana
dei Trasporti e della Logistica



Member of FIATA
International Federation of Freight
Forwarders Associations



Member of CLECAT
European Association for Forwarding,
Transport, Logistics and Customs Services

Requisiti e condizioni. Tra i requisiti previsti vi è quello di operare nel mercato B2C.

Al riguardo si ritiene opportuno che la possibilità di presentare l'istanza per l'autorizzazione sia concessa anche ai soggetti che operano nel mercato B2B. Infatti, vi è da considerare che:

- Molti operatori rinunciano alla reintroduzione in franchigia per l'attuale complessità della procedura; l'intervento di semplificazione immaginato potrebbe pertanto trovare l'adesione degli operatori e quindi un maggior ricorso alla procedura;
- Sia pure quantitativamente inferiori, 12.000 operazioni su 8 mesi non sono trascurabili, come carico di lavoro al fine di sgravare gli uffici e valorizzare la responsabilità degli operatori che sono tenuti ad esprimere un alto livello di affidabilità (titolare di Autorizzazione AEO, titolare di Autorizzazione per lo sdoganamento presso "luogo approvato", titolare Autorizzazione "destinatario autorizzato transito").
- In ultimo si ritiene un'esclusione non trova giustificazione e può risultare discriminatoria determinando uno svantaggio competitivo a favore di chi opera nel mercato B2C. Al riguardo si ritiene che i requisiti prevalenti debbano essere quelli soggettivi e legati alle prassi operative e non nel mercato di riferimento. Nell'ambito del manifatturiero tessile, settore di punta del made in Italy, vi sono operatori che potrebbero considerare l'esclusione dall'autorizzazione un'ingiusta penalizzazione.

Si richiede che anche gli operatori del mercato B2B possa presentare domanda per l'autorizzazione.

Requisiti e condizioni. Analogamente a quanto poco sopra evidenziato non si ravvisa la ragione alla base del limite minimo posto di 500 operazioni mensili. Si ritiene che la valutazione, innanzitutto economica, sull'opportunità di presentare istanza per l'autorizzazione in questione spetti all'operatore economico interessato. Tanto più che in caso il numero di operazioni sia più contenuto, sarà più facile aver una visione dell'attività svolta. Si chiede pertanto di considerare la rimozione di questo vincolo o quanto meno di abbattere significativamente la soglia a poche decine.

Requisiti e condizioni. Codice univoco identificativo di ogni singolo prodotto. Al riguardo, vi sono alcune richieste:

è possibile conoscere il livello di dettaglio del codice univoco richiesto?

È possibile dimostrare identità tra la merce esportata e reintrodotta con modalità diverse dal codice univoco?

Sul punto si ritiene di grande utilità per una piena efficacia della procedura l'aumento dei singoli dichiarabili da 40 a 999. Vi sono o sono previsti a breve sviluppi?